

REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1979****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 235/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento 673/79⁽⁴⁾, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza;

considerando che la Spagna si è nel frattempo impegnata a rispettare i requisiti prescritti per la commer-

cializzazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo e ha autorizzato un servizio a rilasciare gli attestati di equivalenza; che occorre pertanto riconoscere l'equivalenza ai certificati comunitari di tali attestati e di ammettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono; che è necessario completare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è completato dalle seguenti indicazioni:

Paese d'origine	Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati	Prodotti	Numero della tariffa doganale comune
SPAGNA	Servicio oficial de inspección, vigilancia y regulación de las exportaciones (SOIVRE), Madrid	Luppolo in coni Polvere di luppolo Succhi ed estratti di luppolo	ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 4.

(3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

(4) GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 25.